

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 15 ottobre 1992 ¹
(Gazz. Uff., 6 novembre, n. 262).

Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1984, concernente norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984, concernente «Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc»;

Ritenuta la necessità di procedere ad una parziale modifica del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984; Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo periodo del punto 6.2, titolo 6, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito del campo 0,06-0,09 bar per gli impianti a circa 0,03 (così rettificato nella Gazz. Uff., 12/12/ 1992, n. 292; N.d.R.) bar e ad una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta».

¹ Abrogato dal c. 1 dell'art. 6 del DM 14/05/2004. N.d.R.